

CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIA DI FERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER
L'IGIENE AMBIENTALE

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 198, COMMA 2, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

Testo integrale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 41 del 25/09/2012.

Testo integrale con modifiche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 30 del 09/07/2015.

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Riferimenti Normativi e norme di rinvio	4
Art. 3 – Finalità	5
Art. 4 – Esclusioni.....	5
Art. 5 – Definizione e classificazione dei rifiuti	6
Art. 6 – Rifiuti urbani	6
Art. 7 – Rifiuti speciali.....	7
Art. 8 – Rifiuti pericolosi.....	7
Art. 9 – Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani	7
Art. 10 – Altre definizioni	10
Art. 11 – Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati	12
Art. 12 – Competenze dell’Impresa esecutrice del servizio di igiene ambientale	12
Art. 13 – Competenze del Comune.....	14
Art. 14 – Responsabilità dei produttori dei rifiuti verso terze parti	15
Art. 15 – Ordinanze contingibili ed urgenti per speciali forme di gestione dei rifiuti urbani	15
Art. 16 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati e divieti	15
Art. 17 – Attività di competenza dei produttori dei rifiuti speciali.....	16

Titolo II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 18 – Criteri gestionali.....	18
Art. 19 – Criteri organizzativi.....	18
Art. 20 – Definizione delle zone di raccolta e casi particolari	19
Art. 21 - Sistema e modalità del conferimento e raccolta differenziata	20
Art. 22 - Conferimento del rifiuto umido organico.....	21
Art. 23 - Conferimento del rifiuto secco non riciclabile	22
Art. 24 - Conferimento carta e cartone.....	22
Art. 25 – Conferimento di vetro e metalli.....	22
Art. 26 - Conferimento della plastica.....	23
Art. 27 – Conferimento indumenti usati.....	23
Art. 28 – Conferimento rifiuti urbani pericolosi	24
Art. 29 - Scarti Vegetali.....	25
Art. 30 - Compostaggio domestico	25
Art. 31 – Rifiuti ingombranti.....	26
Art. 32 – Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani	27

Titolo III - ECOCENTRI COMUNALI

Art. 33 – ecocentri comunali.....	28
Art. 34 – Responsabilità	28
Art. 35 – Operatori	28
Art. 36 – Accesso, obblighi e divieti	29
Art. 37 – Orari di apertura.....	29
Art. 38 – Tipologie di rifiuto e quantitativi conferiti.....	29
Art. 39 – Modalità di conferimento dei Rifiuti etichettati “T” o “F”	31
Art. 40 - Modalità di conferimento dei RAEE	31
Art. 41 - Modalità di conferimento degli Inerti	32

Titolo IV - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 42 – Definizione	33
Art. 43 – Spazzamento meccanizzato	33
Art. 44 – Spazzamento manuale	34
Art. 45 – Rimozione rifiuti da incidente stradale	34
Art. 46 – Cestini stradali porta rifiuti	35
Art. 47 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	35
Art. 48 – Pulizia dei terreni non edificati	35
Art. 49 – Pulizia dei mercati	36
Art. 50 – Gestione rifiuti cimiteriali.....	36
Art. 51 – Aree occupate da esercizi pubblici e negozi	37
Art. 52 – Carico e scarico merci e materiali	37
Art. 53 –spettacoli viaggianti e Manifestazioni popolari.....	37
Art. 54 – obblighi dei frontisti in caso di nevicata e grosse precipitazioni.....	38
Art. 55 – rimozione di scarichi abusivi	38
Art. 56 – Disposizioni diverse	38

Titolo V - TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 57 – Trasporto e pesatura	40
Art. 58 – Smaltimento.....	40
Art. 59 - Utilizzo fosse biologiche, raccolta e trasporto dei relativi liquami.....	40

Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 60 – Controlli e Sanzioni	42
--------------------------------------	----

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Assunzione del servizio.....	43
Art. 62 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	44
Art. 63 – Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali	44

ALLEGATO 1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI TRASGRESSORI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dei rifiuti indifferenziati residuali, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare, con l'approvazione del presente Regolamento, concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, stabilendo misure e modalità da applicare ai servizi pubblici di igiene urbana e di decoro ambientale che vengono erogati sul territorio comunale, in particolare:

- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità di esecuzione dello spazzamento e lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- le modalità di gestione rifiuti e pulizia dei giardini, parchi e aree verdi pubbliche;
- le modalità di gestione rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- le disposizioni riguardanti i criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., vista anche la Legge Regionale n. 24/2009. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento, senza bisogno di ulteriore atto, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 3 – FINALITÀ

La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, e deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori e all'ambiente;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, conformemente al principio "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ed il Comune di Sant'Elpidio a Mare adotta ogni opportuna azione per conseguire le finalità del presente regolamento, in ottemperanza alle disposizioni normative statali e comunitarie, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati

Il servizio sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con i seguenti obiettivi:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire come indifferenziati;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, metalli e plastica, cioè frazioni di rifiuti urbani (RU) che, se conferiti con un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento contribuendo a diminuire anche i costi specifici del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani composta da rifiuti alimentari, ad alto tasso di umidità);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", toner, oli minerali, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,...) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate.

ART. 4 – ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006. In particolare non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- acque di scarico;
- rifiuti radioattivi;
- sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (di cui al Reg. CE n.1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, alla discarica, ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio;

- carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1069/2009 ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali se non regolate da altre norme comunitarie, paglia, sfalci e potature ed altro materiale forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, selvicoltura o per produzione di energia da biomassa;
- materiali esplosivi in disuso;
- sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione/riduzione inondazioni o ripristino suoli;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117;
- movimentazione di terre o rocce da scavo.

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al contenuto degli artt. 185 e 186 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Rimane inoltre esclusa dall'applicazione del presente regolamento la gestione dei veicoli fuori uso, disciplinata dal D. Lgs. 24 giugno 2009 n. 209 o dall'art. 231 del D.Lgs. 156/2006.

ART. 5 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono così classificati:

secondo l'origine:

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI

secondo le caratteristiche di pericolosità(di cui all'allegato I parte IV del Decreto):

RIFIUTI NON PERICOLOSI

RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 6 – RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:

- a. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- b. rifiuti non pericolosi, provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di tipo abitativo, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente Regolamento.
- c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.;
- f. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

ART. 7 – RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

- a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali,
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali,
- e. i rifiuti da attività commerciali,
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 l'onere dello smaltimento dei rifiuti speciali è demandato ai produttori e detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 8 – RIFIUTI PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato "I" evidenziati con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

ART. 9 – RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi.

Nelle more di determinazione dei criteri ministeriali per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza dalle utenze non domestiche specificate al successivo comma 9.1, elencati al comma 9.2 e rispettanti i criteri quantitativi definiti al comma 9.3.

9.1 - Provenienza:

- strutture artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio, ivi compresi i rifiuti da attività sanitarie, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative;
- attività agricole, limitatamente alle attività floro-vivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione comunque, dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agroindustriali, salvo, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- uffici amministrativi e tecnici, locali accessori per i lavoratori, mense interne di attività industriali.

9.2 - Criteri qualitativi:

I rifiuti speciali non pericolosi dovranno avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito:

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali simili all'abitazione ma in ambito delle aree produttive, come uffici, mense, spacci, bar, locali di servizio ai lavoratori o aperti al pubblico;
- imballaggi primari come definiti all'art. 218 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/2006, compresi i contenitori vuoti in carta, vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- imballaggi secondari come definiti all'art. 218 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006, compresi i contenitori in cartone, plastica, legno, metallo e simili, e in materiali misti,
- rifiuti di materiali ferrosi e non e loro leghe;
- rifiuti ingombranti composti da materiali non pericolosi, comunque esclusi i RAEE professionali;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- sacchi, sacchetti, fogli di carta o plastica, cassette, pallets;
- plastica molle, cellophane, ecc.;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e pneumatici;
- resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (d esempio scarti di caffè), scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Sono esclusi dall'assimilazione i seguenti materiali:

- pneumatici fuori uso;
- macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- materiali inerti e di cemento amianto;
- terre e rocce da scavo;
- imballaggi terziari;
- altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco o a seguito dell'entrata in vigore di successive disposizioni di legge.

I rifiuti speciali non pericolosi devono rispondere altresì ai seguenti criteri di qualità:

- a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura;
- b. il loro smaltimento non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
- c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Impresa esecutrice, quali: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, stoccaggio in contenitore non idoneo a garantire la tenuta da eventuali percolati e polveri, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza, dimensioni non compatibili con i normali mezzi di raccolta, etc.;
- d. se oggetto del circuito di raccolta domiciliare, devono essere confezionati in modo da permetterne il sollevamento da parte di un singolo operatore nel rispetto delle norme di sicurezza.

9.3 - Criteri quantitativi:

Ciascuna utenza non domestica potrà conferire al servizio di raccolta comunale le seguenti quantità massime giornaliere di rifiuti in quanto le stesse sono ritenute assimilate ai rifiuti urbani:

kg 10 giornalieri per ciascuna utenza o, kg. 0,10 per metro quadrato di superficie del locale sottoposto a tassa/tariffa in cui effettivamente e specificatamente si producono i rifiuti assimilabili. Qualora la quantità di rifiuti prodotti

superi la soglia quantitativa annua definita al presente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.

L'Impresa esecutrice del Servizio è preposta al controllo del rispetto dei criteri quali-quantitativi definiti da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati.

I suddetti rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente, secondo le modalità tecniche comunicate dall'Impresa esecutrice al produttore di rifiuti speciali assimilati (raccolta sul fronte stradale con o senza prenotazione, specifici contenitori presso l'utenza, conferimento negli Ecocentri comunali).

ART. 10 – ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e per maggiore chiarezza e comprensione delle attività di gestione dei rifiuti in capo al Comune valgono altresì le seguenti definizioni:

- a. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- b. Centro di Raccolta: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta in raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani conferiti dai detentori, destinati agli impianti di recupero e trattamento.
- c. Cessazione della qualifica di rifiuto: un rifiuto cessa di essere considerato tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici secondo le condizioni di cui all'art.184-ter del D.Lgs. 152/2006.
- d. Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;
- e. Commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- f. Compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente dagli altri rifiuti, che rispetti requisiti e caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni;
- g. Conferimento: costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti all'esterno della rispettiva proprietà immobiliare ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto.
- h. Deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
- i. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- j. Ecocentro Comunale: area presidiata e attrezzata al ricevimento e preparazione prima del recupero o smaltimento di rifiuti urbani differenziati ed assimilati, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti, come specificato nel presente Regolamento. La medesima area è organizzata anche come Centro di Raccolta RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
- k. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
- l. Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, finalizzato ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.

- m. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- n. Imballaggio per la vendita o "primario": l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- o. Imballaggio multiplo o "secondario": l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- p. Imballaggio per il trasporto o "terziario": l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
- q. Impresa esecutrice: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 23 del D.Lgs.22/1997 come modificato dal D.Lgs. 152/2006.
- r. Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- s. Oli usati: olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- t. Produttore di rifiuti: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- u. Produttore del prodotto: qualsiasi soggetto che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.
- v. Raccolta: l'operazione di prelievo dei rifiuti, compresi cernita preliminare e deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, per il loro trasporto in un impianto di trattamento.
- w. Raccolta differenziata multi-materiale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- x. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura degli stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- y. Raccolta domiciliare: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta
- z. raccolta stradale: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- aa. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- bb. Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- cc. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- dd. Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- ee. Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- ff. Rifiuto da imballaggio: imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
- gg. Rifiuto Organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina derivanti da nuclei domestici, ristorazione e relativi servizi, punti di vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
- hh. Smaltimento: le operazioni diverse dal recupero anche se previste con recupero di sostanze o di energia; elenco non esaustivo nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/2006.
- ii. Sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni poste dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 in termini di origine come parte integrante di un processo produttivo e non prodotto finale, di certezza del suo utilizzo nel corso della produzione stessa o successiva, di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento per rientrare nella pratica industriale, di ulteriore utilizzo legale perché rispondente ai requisiti riferiti alla salute, all'ambiente e agli impatti complessivi negativi.
- jj. Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante l'operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- kk. Stoccaggio: operazioni di deposito preliminare e messa in riserva volte alle attività di smaltimento e recupero.
- ll. Trattamento: operazioni di recupero/smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero / smaltimento.
- mm. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- nn. Utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze.
- oo. Utenze domestiche: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- pp. Utenze non domestiche: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

ART. 11 – CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Qualora siano prodotte quantità superiori a quanto indicato all'art. 9, o per caratteristiche qualitative i rifiuti non siano assimilati agli urbani, il produttore dovrà attivarsi ai sensi dell'art. 188 comma 1) del D.Lgs.152/2006 provvedendo direttamente al loro trattamento, oppure attraverso un intermediario, un commerciante, ente o impresa autorizzata, soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Quanto sopra anche in osservanza a quanto disposto dal comma 3 lett. a) dell'art. 188 del medesimo decreto, in merito all'esclusione di responsabilità se instaurata apposita convenzione, e dal comma 5 dell'articolo suddetto, in merito ai costi da sostenere.

ART. 12 – COMPETENZE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

All'Impresa esecutrice competono obbligatoriamente le seguenti attività sotto evidenziate.

- A. Raccolta con modalità domiciliari sul territorio comunale e trasporto agli impianti di trattamento e/o smaltimento delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati agli urbani:
- frazione umida di rifiuti organici;
 - imballaggi in plastica;
 - vetro e metalli;
 - carta e imballaggi in carta e cartone;
 - frazione secca indifferenziabile
 - rifiuti ingombranti;
- B. Raccolta presso gli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e di servizio dei rifiuti assimilati agli urbani, la dove siano corrispondenti ai criteri stabiliti all'art. 9;
- C. Raccolta presso gli ecocentri comunali di tutte le frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili, compresi i rifiuti urbani pericolosi, quali:
- frazione umida di rifiuti organici;
 - imballaggi in plastica;
 - vetro e metalli;
 - carta e imballaggi in carta e cartone;
 - frazione secca indifferenziabile
 - rifiuti ingombranti;
 - Frazione verde e ramaglie;
 - Medicinali scaduti;
 - Pile esauste;
 - Toner esauriti;
 - Prodotti contenenti sostanze tossiche ed infiammabili (T/F)
 - Manufatti tessili;
 - Olii vegetali e minerali usati;
 - Inerti da piccole demolizioni;
 - Neon e lampade usate;
 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestici.
- D. Trasporto e Smaltimento dei rifiuti in discarica;
- E. Avvio dei rifiuti in impianti di recupero ivi compresi quelli indicati dai Consorzi (CONAI) nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- F. Spazzamento e pulizia del suolo pubblico:
- pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico o ad uso pubblico
 - svuotamento cestini rifiuti e contenitori deiezioni canine
 - spazzamento e smaltimento dei rifiuti delle aree di mercato settimanale;
 - spazzamento e smaltimento dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni pubbliche;
 - pulizia delle cunette e caditoie stradali
- G. Altri servizi:
- pulizia dei bagni pubblici;
 - pulizia delle aree verdi comunali;
 - pulizia dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e privato ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - Rimozione di carcasse di animali di piccola taglia;
 - Raccolta di rifiuti cimiteriali;
 - Gestione, presidio e manutenzione degli Ecocentri Comunali
 - Verifica e controllo del corretto conferimento dei rifiuti, con eventuale ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, in presenza di personale della Polizia Locale o di altro personale delegato dall'amministrazione comunale;

- attività informativa nei confronti dei cittadini e delle utenze, nonché della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- distribuzione presso le utenze dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- gestione dell'ufficio Relazioni con il pubblico tramite numero verde dedicato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento, sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.). I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.

ART. 13 – COMPETENZE DEL COMUNE

La gestione dei rifiuti è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle più ampie disposizioni di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati prioritari nella scala gerarchica di gestione dei rifiuti rispetto allo smaltimento. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dell'utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Al Comune competono le seguenti attività:

- disciplina della gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento, stabilendo in particolare le misure atte a garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione, le modalità del Servizio di Igiene Urbana, le norme a garanzia di un'adeguata e distinta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali, le misure necessarie all'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche e fissando standard minimi da rispettare;
- l'adozione di misure di sorveglianza, mediante gli organi istituzionali locali deputati alla vigilanza e controllo del territorio, volte all'accertamento delle violazioni per comportamenti illeciti o comunque non consentiti ai sensi del presente Regolamento e delle norme nazionali;
- l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti nei casi indicati all'art. 15;

- l'emissione di ordinanza sindacale, volta a ottenere la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti, nonché il ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili del loro abbandono sul suolo e nel suolo (ivi comprese aree scoperte private e recintate), la cui presenza possa anche compromettere l'igiene e la salute o il decoro pubblico. Nel caso di accertata inadempienza, il Comune può provvedere alla pulizia, con diritto espresso di rivalsa dei costi anticipati nei confronti dei soggetti obbligati e coinvolgendo nel procedimento proprietari o conduttori nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006; nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
- l'aggiornamento dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, anche in virtù di eventuali variazioni del regime tributario finalizzato all'applicazione di nuovi sistemi di tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti.
- Il Sindaco può emanare Ordinanze per vincolare forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI VERSO TERZE PARTI

I produttori di rifiuti che si avvalgono del servizio pubblico sono responsabili di eventuali danni verso terzi, conseguenti l'esposizione di tali rifiuti effettuata sia in modo permanente che temporanea, fino al momento del loro allontanamento ovvero prelievo da parte dell'azienda a ciò deputata.

ART. 15 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, è competenza del Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere.

ART. 16 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DIVIETI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento su suolo pubblico per la fase di raccolta finalizzata all'avvio al recupero/smaltimento, previste nel presente Regolamento.

Oltre alle vigenti norme in materia di abbandono di rifiuti, di cui agli Artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, è vietato:

- a. L'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- b. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori domiciliari ovvero presso gli Ecocentri comunali;

- c. esporre contenitori o sacchetti contenenti rifiuti sulla pubblica via, non osservando i giorni e gli orari prestabiliti all'art. 21 del presente Regolamento, per il servizio di raccolta domiciliare;
- d. conferire frazioni di rifiuto differenti nel medesimo contenitore per la raccolta differenziata;
- e. introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiali accesi, oggetti acuminati;
- f. danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti; intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
- g. smaltire rifiuti urbani pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti);
- h. conferire al servizio pubblico rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- i. spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dallo spazio predestinato e la mancata ricollocazione degli stessi dalla pubblica via all'interno dell'area di pertinenza a fine servizio, ovvero il posizionamento dei contenitori in modo tale da ostacolare o porre in pericolo il transito ciclo-pedonale e veicolare; non è ammessa la collocazione stabile dei contenitori sul fronte stradale.
- j. smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali la combustione e/o immissione in pubblica fognatura. Sono da ritenersi non a norma le installazioni di apparecchi per la dissipazione dei rifiuti organici domestici, a meno di specifiche precisazioni e provvedimenti a carico del soggetto responsabile del ciclo integrato delle acque;
- k. abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
- l. l'utilizzo dei cestini stradali per l'abbandono di rifiuti identificabili come domestici;
- m. il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- n. immettere imballaggi terziari di qualsiasi natura (quali quelli per facilitare il trasporto e la manipolazione di merci di più unità di vendita oppure di imballaggi multipli) nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
- o. imbrattare il suolo pubblico o spazi adibiti ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti o escrementi di animali;
- p. Smaltire rifiuti oggetto di raccolta differenziata con modalità difformi rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento;
- q. L'accesso, la permanenza ed il conferimento di rifiuti agli Ecocentri comunali senza rispettare le indicazioni da parte degli operatori addetti alla gestione.
- r. *E vietato su tutto il territorio comunale depositare anche temporaneamente rifiuti urbani o assimilabili agli urbani in luoghi e/o contenitori diversi da quelli ad essi destinati*
- s. *Ferme restando le disposizioni specifiche in materia di rifiuti, in luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato abbandonare, deporre, lasciar cadere o dar causa che vi cadano, rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, oggetti anche di piccole dimensioni quali mozziconi di sigarette ecc... fuori dagli appositi contenitori o raccoglitori*

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme, applicando le relative sanzioni e fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

ART. 17 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti mediante conferimento di detti rifiuti avvalendosi di altre imprese o enti regolarmente autorizzati e operanti nel rispetto delle norme vigenti.

Su richiesta del Comune i produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi dovranno esibire tutti i documenti amministrativi e contabili comprovanti il corretto recupero/smaltimento di tali rifiuti.

TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 18 – CRITERI GESTIONALI

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei rifiuti, l'attività di raccolta dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con l'Impresa esecutrice dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

La cittadinanza, le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

ART. 19 – CRITERI ORGANIZZATIVI

La raccolta dei rifiuti urbani nella Città di Sant'Elpidio a Mare si basa sul sistema integrato domiciliare "porta-a-porta" ovvero con prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni di rifiuto.

Il ritiro a domicilio è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:

- organico,
- carta e cartone,
- vetro e lattine,
- plastica,
- rifiuto indifferenziato o frazione residuale.

Sono considerati servizi aggiuntivi il ritiro, con modalità di seguito precisate, per i rifiuti ingombranti ed i RAEE domestici, con esposizione previa prenotazione telefonica all'Impresa esecutrice.

I rifiuti urbani pericolosi, quali pile per piccoli elettrodomestici e farmaci scaduti, devono essere conferiti direttamente dalle utenze nei contenitori dedicati presso le attività commerciali e sanitarie.

Il conferimento di tutte le altre frazioni o rifiuti dovrà avvenire a cura diretta dei singoli utenti presso gli Ecocentri comunali secondo le modalità e negli orari indicati dall'Impresa esecutrice.

Le disposizioni, riportate nel presente regolamento, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le modifiche sostanziali, una volta valutate e decise in accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa esecutrice ed approvate con specifico atto deliberativo, saranno debitamente introdotte nell'espletamento del servizio e preventivamente comunicate alle utenze.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA E CASI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Impresa esecutrice, è impegnata ad assicurare il servizio di raccolta rifiuti in tutto il suo territorio che a tale scopo è stato suddiviso in due zone, per le quali valgono differenti giorni di raccolta di talune frazioni di rifiuti:

zona A – comprende il Capoluogo di Sant'Elpidio a Mare e tutta la porzione sud del territorio comunale, compresi i centri abitati di Cretarola e La Luce

zona B – comprende la porzione nord del territorio comunale, con particolare riferimento ai centri abitati di Casette d'Ete, Cascinare, Castellano, Bivio Cascinare e Brancadoro

L'impresa esecutrice, dandone debita comunicazione al Comune, può ampliare o modificare il perimetro delle zone, al fine di assicurare una sempre più razionale organizzazione del servizio. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati con le modalità domiciliari di seguito descritte avverrà esclusivamente su aree e tratti di strada pubblici e ad uso pubblico.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili, come tratti di strada a fondo cieco, particolarmente stretti o impervi, località o nuclei abitativi con un ridotto numero di utenze e/o utenze non stabilmente presenti tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi e il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da non giustificare l'economicità del servizio, l'Impresa esecutrice potrà individuare un apposito punto di conferimento collettivo, comunicandolo alle utenze interessate, previo assenso del Comune.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai plessi scolastici al fine di garantire il rispetto della sicurezza della particolare utenza ed evitare interferenze delle rispettive attività, è fatto obbligo al Dirigente scolastico di attivarsi per fare posizionare i contenitori delle varie frazioni di rifiuto, nei rispettivi giorni e orari di raccolta, in aree pertinenziali che non richiedano l'ingresso al plesso dei mezzi dell'Impresa esecutrice.

L'accesso a cortili e aree/strade private e aziende è di norma escluso; l'Impresa esecutrice in accordo con l'Amministrazione Comunale, può effettuare eccezionalmente il servizio di raccolta all'interno delle aree private, previa verifica e definizione di quanto segue:

- impossibilità dell'esposizione dei rifiuti su suolo pubblico,
- possibilità di manovra dei mezzi all'interno delle aree private,
- non incidenza di tale concessione sull'economicità generale del servizio,

In questi casi deve essere garantito l'accesso mantenendo aperti cancelli e/o sbarre nell'intero orario di raccolta (ore 6.00-12.00) per i giorni di calendario comunicati dell'Impresa esecutrice, che è dispensata dal possesso di chiavi, telecomandi, o altro per l'accesso in aree private.

ART. 21 - SISTEMA E MODALITÀ DEL CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il conferimento consente all'Impresa esecutrice l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti, tenuto conto delle seguenti regole generali:

- deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a posizionare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e secondari e a conferirli agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dall'Impresa esecutrice.
- avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

Il servizio di raccolta domiciliare detto anche "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori avverrà nei seguenti punti di conferimento, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito:

- al piano terra di ogni stabile sede del produttore,
- lungo il marciapiede o la strada
- in prossimità del proprio numero civico,
- nella parte esterna della recinzione o proprietà privata,
- nei punti di conferimento eventualmente individuati dall'Impresa esecutrice anche attraverso la collocazione di cartello indicatore dello stabile autorizzato al deposito dei rifiuti nei giorni e orari previsti per la raccolta,
- nel più vicino punto servito dalla raccolta, per quelle utenze le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico che non saranno direttamente interessate al passaggio dei mezzi di raccolta.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dall'Impresa esecutrice, in accordo con l'Amministrazione Comunale e tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

La suddivisione in zone del territorio comunale, unitamente all'indicazione dei giorni di raccolta delle varie tipologie di rifiuti, è identificata sulla base dell'apposito pieghevole informativo distribuito alla cittadinanza in concomitanza con la consegna dei contenitori per la differenziazione domestica dei rifiuti, o con altre modalità individuate all'uopo dall'Amministrazione Comunale.

Per tutte le tipologie di rifiuti soggetti a raccolta domiciliare porta-a-porta il ritiro dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente nei giorni prestabiliti e l'esposizione dei contenitori è consentita dalle ore 21,00 del giorno precedente la raccolta fino alle ore 4,00. E' vietato esporre sulla via pubblica o in luoghi accessibili al pubblico i contenitori dei rifiuti, pieni o vuoti, in giorni ed orari diversi da quelli prestabiliti per il conferimento.

I punti di conferimento devono essere tenuti puliti da parte della proprietà/utilizzatore e non devono essere utilizzati quali aree di deposito rifiuti permanente e continuo al fine di non qualificare tali azioni come abbandono di rifiuto, con responsabilità sanzionabili.

I servizi di raccolta dei rifiuti vengono effettuati, di norma, dal lunedì al sabato e non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali.

Il servizio potrà essere sospeso o soggetto a variazioni solo a seguito di espressa autorizzazione del Comune in caso di eventi eccezionali, quali intransitabilità delle strade, manifestazioni, condizioni meteo- climatiche particolari etc., previa comunicazione al servizio comunale di riferimento e alla cittadinanza.

L'utilizzo dei contenitori appositamente predisposti costituisce obbligo per l'utenza in quanto strumento per la differenziazione dei rifiuti.

L'Impresa esecutrice provvede alla fornitura dei contenitori necessari a ciascuna utenza. Rimangono a carico di quest'ultima le spese per eventuali sostituzioni degli stessi. La fornitura dei contenitori e la sostituzione degli stessi avverrà unicamente presso punti individuati dall'Impresa esecutrice e comunicati agli utenti.

Le attrezzature e i contenitori per l'esposizione sul percorso di raccolta, assegnati in comodato d'uso gratuito, rimangono di proprietà dell'Impresa esecutrice per l'intera durata del contratto.

Le nuove utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, un opuscolo informativo contenente le istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti.

I contenitori rigidi forniti alle utenze sono dei seguenti colori:

- bianco, per carta e cartone;
- marrone, per frazione organica;
- verde, per vetro e lattine.
- giallo, per la plastica;
- grigio, per il secco non riciclabile.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, per natura, momento di conferimento, confezionamento o non permettano il controllo a vista del loro contenuto. In tal caso l'Impresa esecutrice del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento. Nel caso di reiterato comportamento difforme l'Impresa esecutrice provvederà a segnalare il fatto alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso e relative sanzioni.

I contenitori devono essere posizionati nelle aree dove viene effettuata la raccolta sempre ben chiusi in modo da non essere facile preda di atti di vandalismo o attirare animali che potrebbero disperdere il loro contenuto.

E' compito dell'utenza mantenere i contenitori in buono stato di conservazione, movimentarli sulle/da e verso aree private e provvedere alla loro pulizia/lavaggio e decoro. Qualora per usura o altri eventi non imputabili alla Ditta esecutrice, si verificasse la perdita dei contenitori, è onere dell'utente provvedere alla sostituzione.

ART. 22 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO ORGANICO

Il conferimento del rifiuto umido, ovvero la frazione umida ed organica dei rifiuti urbani, deve essere effettuato a cura degli utenti con l'utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili in mater-bi o altro materiale (certificati a norma UNI EN 13432-2002). I sacchetti dovranno essere richiusi e collocati fronte strada all'interno degli appositi contenitori di colore marrone, la sera antecedente il giorno previsto per il ritiro.

All'interno dei contenitori marroni è possibile conferire anche l'umido sfuso, fiori recisi e piccole piante da vaso (prive di terra), garantendo le necessarie condizioni igieniche degli stessi.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti nei contenitori di colore marrone appositamente assegnati dall'Impresa esecutrice, la cui capacità dovrà risultare adeguata rispetto ai quantitativi di rifiuti organici prodotti.

ART. 23 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile (residuale delle varie separazioni) è effettuato in contenitori di colore grigio, collocati fronte strada la sera antecedente il giorno previsto per il ritiro.

E' vietato riempire i contenitori oltre la capacità massima consentita, pena il non ritiro del contenitore con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità.

Gli oggetti di grosso volume potranno essere conferiti nella frazione secca unicamente se ridotti in piccoli pezzi.

Le utenze non domestiche potranno essere dotate dall'Impresa esecutrice di contenitori di capacità adeguata alle quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto.

ART. 24 - CONFERIMENTO CARTA E CARTONE

Il materiale cartaceo è costituito da giornali, riviste, carta e da tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti in materiale poli-accoppiato a base cellulosa cosiddetto "Tetrapak".

Il conferimento dei rifiuti di carta e cartone è effettuato in contenitori di colore bianco, collocati fronte strada la sera antecedente il giorno previsto per il ritiro.

E' vietato riempire i contenitori oltre la capacità massima consentita, pena il non ritiro del contenitore con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità.

In presenza di rilevante produzione di rifiuti cartacei da parte di attività non domestiche, l'Impresa esecutrice potrà effettuare un servizio di raccolta direttamente presso tali utenze, con modalità e calendario diverso rispetto alle utenze domestiche. Sono comunque esclusi dalla raccolta da parte del servizio pubblico gli imballaggi terziari in cartone.

La carta e gli imballaggi in cartone possono essere comunque conferiti a cura diretta degli utenti presso gli Ecocentri comunali.

ART. 25 - CONFERIMENTO DI VETRO E METALLI

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile vetro e metalli sono così individuati:

- a) vetro quale bottiglie, bicchieri, damigiane prive di altri materiali quali la protezione;
- b) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- c) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- d) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- e) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona;

Non rientrano nella frazione di cui al presente articolo: bombolette spray, ceramiche, cristalli, porcellane e lampadine.

I rifiuti suddetti vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori verdi i quali devono essere collocati fronte strada la sera antecedente il giorno previsto per il ritiro.

E' vietato riempire i contenitori oltre la capacità massima consentita, pena il non ritiro del contenitore con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità. Qualora i rifiuti risultino di grandi dimensioni e non possano essere introdotti nei suddetti contenitori, dovranno essere conferiti presso gli Ecocentri comunali.

In presenza di rilevante produzione di rifiuti vetro e metalli da parte di attività non domestiche, l'Impresa esecutrice fornirà contenitori di capacità adeguata alle quantità di rifiuto prodotto.

ART. 26 - CONFERIMENTO DELLA PLASTICA

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile sono rappresentati da bottiglie, flaconi, contenitori, vaschette, sacchi, ecc, facenti parte della categoria degli imballaggi.

Possono essere conferiti solo gli imballaggi in plastica; è vietato l'introduzione di qualsiasi tipo di rifiuto anche plastico che non rientri in tale definizione.

I rifiuti suddetti vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori gialli i quali devono essere collocati fronte strada la sera antecedente il giorno previsto per il ritiro.

E' vietato riempire i contenitori oltre la capacità massima consentita, pena il non ritiro del contenitore con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità. Qualora i rifiuti risultino di grandi dimensioni e non possano essere introdotti nei suddetti contenitori, dovranno essere conferiti presso gli Ecocentri comunali.

In presenza di rilevante produzione di rifiuti in plastica da parte di attività non domestiche, l'Impresa esecutrice fornirà contenitori di capacità adeguata alle quantità di rifiuto prodotto.

ART. 27 – CONFERIMENTO INDUMENTI USATI

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti ovvero dismessi;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture, borse e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti a cura dell'utente, liberi e privi di sacchetti, negli appositi contenitori presenti negli Ecocentri comunali, riportanti la scritta "Raccolta differenziata di indumenti".

I contenitori devono essere chiusi con apposita chiave ed avere un sistema di caricamento che impedisca l'estrazione del materiale conferito.

L'installazione di ulteriori contenitori per la raccolta degli indumenti usati sul territorio comunale, al di fuori degli Ecocentri., è possibile solo previa autorizzazione da parte del Comune di Sant'Elpidio a Mare al soggetto gestore dei Servizi di Igiene Ambientale.

I rifiuti tessili, intesi come capi di abbigliamento non più utilizzabili, stracci, ecc... andranno invece conferiti come rifiuti indifferenziati.

ART. 28 – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Pile e batterie

I rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:

- a) pile a bottone;
- b) pile stilo;
- c) batterie per attrezzature elettroniche.
- d) pile ricaricabili al Ni-MH o Li-Ion.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati).

Per quanto riguarda gli accumulatori al Piombo, essi vanno conferiti negli Ecocentri Comunali.

Farmaci e simili

I rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicine sono così individuati:

- a) farmaci scaduti;
- b) fiale per iniezioni inutilizzate;

c) disinfettanti

Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, o presso gli Ecocentri o negli appositi contenitori per farmaci esposti presso le Farmacie e ambulatori attrezzati, dove vengono prelevati e svuotati da parte dell'Impresa esecutrice.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, è vietato introdurre nei contenitori dei farmaci qualsiasi tipo di oggetto tagliente o acuminato, in particolare è vietato introdurre siringhe usate che dovranno essere invece conferite tra i rifiuti indifferenziati, opportunamente protette da apposito cappuccio a protezione dell'ago per evitare ferite agli addetti alla raccolta.

ART. 29 - SCARTI VEGETALI

Gli scarti vegetali o scarti verdi generati da orti e giardini privati possono essere gestiti nei seguenti modi:

- a) compostaggio domestico;
- b) conferimento a cura delle utenze presso gli Ecocentri comunali

Gli scarti vegetali devono essere confezionati esclusivamente in fascine ben legate di dimensioni adeguate per potere essere sollevate da un unico operatore e/o in caso di erba in cassette di plastica o in legno, o in sacchi estensibili raccolti foglie, che saranno consegnati negli ecocentri comunali a carico degli utenti.

Non è ammesso il conferimento di tali rifiuti in sacchi in plastica.

E' fatto divieto conferire terra, ciottoli o altri materiali non corrispondenti allo scarto vegetale. L' Impresa esecutrice in caso di presenza di materiali estranei non effettua il ritiro.

Per quanto riguarda gli scarti vegetali generati dai manutentori del verde (giardinieri/floro-vivaisti), essi dovranno attenersi alle regole di assimilazione riportate all'art. 9 punto 9.3.

ART. 30 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero facoltativo del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino od orto.

Le sole utenze domestiche possono quindi effettuare il compostaggio domestico della frazione umida unitamente alla frazione verde dei rifiuti, impiegando esclusivamente composter chiusi in materiale plastico normalmente in commercio. La fornitura dei composter non è compresa nel contratto di appalto con la Ditta esecutrice e pertanto le utenze che volessero utilizzare tale soluzione sono tenute all' acquisto in proprio ed alla necessaria installazione e manutenzione delle attrezzature.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica dovrà essere posizionato alla distanza massima possibile dai locali abitati (da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe), con la precauzione di non arrecare molestie al vicinato. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà o in zone di proprietà comuni, salvi i diritti di terzi. Lo stesso vale anche per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo.

ART. 31 – RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti sono rifiuti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche, e quindi differenti dalle tipologie di rifiuto già descritte e non gestibili attraverso le normali modalità di conferimento.

A titolo esemplificativo, sono considerati ingombranti i rifiuti derivanti dall'arredamento domestico, dalle attrezzature casalinghe, da apparecchi elettrici, elettronici ed elettrodomestici, dai grandi imballaggi di acquisto di beni durevoli sempre riferiti ad ambienti abitativi.

Non rientrano tra i rifiuti ingombranti quelli derivanti da attività di tipo edilizio, anche se eseguita in proprio.

Gli ingombranti vanno conferiti con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto presso gli Ecocentri comunali secondo le modalità previste nel Titolo III° del presente Regolamento.
- b. ritiro a domicilio su chiamata telefonica alla Ditta esecutrice per la prenotazione dello stesso.

Il ritiro a domicilio su chiamata è un servizio messo a disposizione da parte dell'Impresa esecutrice, tenendo presente che:

- ciascun cittadino, telefonando ai numeri previsti ed indicati nelle specifiche comunicazioni informative rivolte agli utenti, comunica i propri dati nonché, qualora richiesto, propria posizione TARSU o TIA, e prenota il giorno per il ritiro dei rifiuti ingombranti;
- la ditta esecutrice programma normalmente i ritiri unicamente in un unico giorno settimanale;
- anche i rifiuti ingombranti andranno esposti di fronte al proprio numero civico non prima delle ore 21,00 del giorno precedente la raccolta;
- con la richiesta di raccolta a domicilio e la comunicazione dei propri dati, l'utente è direttamente responsabile per eventuali danni che la presenza dei rifiuti sulla pubblica via possono causare a terzi;
- la Ditta esecutrice di norma è tenuta al ritiro di 3 pezzi per ogni singola prenotazione, compatibilmente con l'organizzazione dei programmi di raccolta settimanali, anche in relazione ai mezzi a disposizione per tale servizio.

La Ditta esecutrice può rifiutare il ritiro nel caso di rifiuti ingombranti particolarmente gravosi o di dimensioni incompatibili con la capienza degli automezzi utilizzati per il servizio.

La Ditta esecutrice può rifiutare una prenotazione per raccolta a domicilio per quegli utenti che non abbiano regolarizzato la propria posizione economica per il pagamento della TARSU o TIA.

ART. 32 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

Le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento possono conferire tali rifiuti secondo le seguenti modalità:

- nel circuito di raccolta porta a porta, tramite gli specifici contenitori loro assegnati, negli orari e nei giorni previsti nell'organizzazione generale del servizio;
- con ritiro a domicilio operato dalla Ditta esecutrice, concordando sia le modalità tecniche che logistiche di ritiro, sia le volumetrie dei contenitori. I contenitori potranno essere di proprietà dell'utenza o della Ditta esecutrice.
- conferimento presso gli Ecocentri comunali. In questo caso l'utenza è obbligata alla compilazione del formulario di trasporto rifiuti, al possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio, alle condizioni contenute nel Titolo III del presente regolamento.

TITOLO III – ECOCENTRI COMUNALI

ART. 33 – ECOCENTRI COMUNALI

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare dispone attualmente di due Ecocentri, localizzati rispettivamente in via Galilea ed in via Brancadoro. Negli Ecocentri comunali debbono essere conferiti i rifiuti prodotti esclusivamente nel Comune di Sant'Elpidio a Mare.

Il presente titolo determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo degli Ecocentri, disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.

Eventuali futuri Ecocentri, muniti delle necessarie autorizzazioni, potranno essere utilizzati senza ulteriore modifica ed aggiornamento del presente regolamento.

ART. 34 – RESPONSABILITÀ

La responsabilità della gestione, manutenzione e attività degli Ecocentri è della Ditta esecutrice, con proprio Responsabile Tecnico, sulla base del contratto per la gestione dei servizi di igiene ambientale in essere

ART. 35 – OPERATORI

Gli operatori della Ditta esecutrice si occupano della custodia, pulizia e manutenzione della piattaforma ecologica, del controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza e dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.

Essi devono:

- a. dare indicazioni, su richiesta dell'utenza, circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico e carico dei contenitori posti all'interno dei veicoli degli utenti;
- b. garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente Regolamento e pertanto hanno i seguenti obblighi:
 - controllare che i rifiuti vengano scaricati nei cassonetti e differenziati in modo corretto in base alla tipologia non permettendo lo scarico dei rifiuti che non presentano le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovranno essere destinati;
 - segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza delle presenti norme ai responsabili della Ditta esecutrice o direttamente alla Polizia Locale;
 - regolare l'accesso ai veicoli per motivi di corretto svolgimento dei flussi di conferimento e di circolazione veicolare;
 - non permettere ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori/cassoni.

ART. 36 – ACCESSO, OBBLIGHI E DIVIETI

Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio del Comune di Sant' Elpidio a Mare, per quanto riguarda le utenze domestiche;
- le utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti di tipo urbano o assimilati non pericolosi secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- le imprese con sede anche al di fuori del territorio comunale, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano o assimilati non pericolosi secondo quanto previsto nel presente Regolamento, provenienti da cantieri temporanei e mobili presenti nel territorio di Sant'Elpidio a Mare.

L'Impresa esecutrice ha la facoltà di verificare la titolarità dei soggetti che intendono conferire i rifiuti presso gli Ecocentri, chiedendo l'esibizione di un idoneo documento di riconoscimento e copia dell'ultima ricevuta di versamento dell'imposta/tariffa comunale per lo smaltimento rifiuti.

L'utenza ha l'obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento:

- attenersi alle indicazioni degli operatori;
- giungere in piattaforma con i rifiuti già selezionati e differenziati;
- sostare solo per il tempo necessario allo scarico, negli appositi contenitori;
- non prelevare e appropriarsi di rifiuti;
- non depositare/abbandonare in alcun modo a terra i rifiuti da conferire, se non richiesto dagli operatori;

Presso gli Ecocentri comunali è vietato scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione e sostare oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti.

ART. 37 – ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura degli Ecocentri sono definiti dall'Impresa esecutrice, concordati con l'Amministrazione Comunale e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti (opuscoli informativi, sito web, numero verde) ovvero mediante apposita segnaletica affissa all'esterno.

ART. 38 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO E QUANTITATIVI CONFERITI

Presso gli Ecocentri possono essere conferiti in forma differenziata i rifiuti urbani o i rifiuti speciali assimilabili. Le utenze non domestiche potranno conferire direttamente, ai sensi degli Artt. 190 comma 1bis e 212 comma 8 del Dlgs 152/2006, un quantitativo massimo complessivo di rifiuti pari a 30 kg/giorno. Per i quantitativi eccedenti tale valore l'utenza dovrà stipulare uno specifico contratto con una impresa autorizzata al trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

I rifiuti speciali non assimilati non sono conferibili presso la Piattaforma Ecologica. Gli stessi saranno prelevati direttamente dal produttore e conferiti presso siti autorizzati.

Per la consegna in un'unica soluzione di grandi quantitativi di rifiuti di qualsiasi genere, occorrerà contattare gli uffici preposti della Ditta esecutrice per programmare adeguatamente le attività.

Per tutte le utenze, la Ditta esecutrice potrà definire dei limiti giornalieri di conferimento per non saturare la capacità ricettiva autorizzata.

Presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferiti in forma differenziata i sotto elencati rifiuti:

- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso ad uso domestico (televisori, monitor, computer, lavatrici, lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, giochi, telefoni e cellulari, piccoli dispositivi, ecc.)
- frigoriferi, frigo-congelatori fuori uso
- tubi fluorescenti (comprese le lampade compatte a risparmio energetico) ed altri rifiuti contenenti mercurio
- imballaggi in vetro e frazioni differenziate in vetro di rifiuti urbani
- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi in plastica
- imballaggi metallici
- materiale ferroso
- frazioni differenziate in metallo di rifiuti urbani
- scarti Vegetali (erba, ramaglie, ecc.)
- inerti da piccole demolizioni effettuate in economia dai cittadini
- carta e cartone da raccolta differenziata
- rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, divani, ecc.)
- legno non contenente sostanze pericolose
- oli minerali
- oli e grassi vegetali ed animali
- prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi e resine pericolosi, gas pericolosi in contenitori a pressione tipo bombolette spray, imballaggi con residui di sostanze pericolose, imballaggi metallici a matrice solida porosa pericolosa e contenitori a pressione vuoti)
- batterie e accumulatori al Piombo, Nichel/Cadmio, Mercurio, o non suddivisi contenenti tali batterie
- farmaci scaduti
- cartucce esaurite di toner per stampa
- indumenti smessi
- *Altri rifiuti previsti dal D.M. 8/04/2008 e s.m.i. nonché dalle vigenti norme.*

La Ditta esecutrice previa autorizzazione del Comune può introdurre o modificare le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso gli Ecocentri, anche in relazione ad eventuali diversi riferimenti normativi che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto.

Le utenze domestiche devono provvedere autonomamente al conferimento presso gli Ecocentri dei materiali previsti nell'elenco del presente articolo, ferma restando la possibilità di avvalersi del servizio a domicilio per i rifiuti ingombranti.

Il conferimento delle singole tipologie di rifiuto deve rispettare le stesse modalità e criteri generali della raccolta differenziata.

ART. 39 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ETICHETTATI “T” O “F”

Nell'area dedicata ai rifiuti pericolosi si trovano gli specifici contenitori per conferire separatamente i rifiuti pericolosi per tipologia (vernici, inchiostri, solventi, bombolette spray, etc.). Essi devono essere consegnati il più possibile integri ed esternamente puliti.

ART. 40 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RAEE

I rifiuti RAEE, devono essere conferiti negli Ecocentri integri per evitare immissione in atmosfera di gas tossici in essi contenuti, e dovranno essere riposti dall'utente negli appositi contenitori senza danneggiarli e secondo la classe di raggruppamento indicata dagli operatori.

Le categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono diventare rifiuti sono le seguenti:

- grandi e piccoli elettrodomestici
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (es.: cellulari, notebook, palmari, telefoni)
- apparecchiature di consumo (es.: rasoi, frullatori, tostapane)
- apparecchiature di illuminazione (lampade, lampadari, plafoniere)
- strumenti elettrici ed elettronici (tranne utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- giocattoli ed apparecchiature per lo sport e tempo libero
- dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- strumenti di monitoraggio e controllo
- distributori automatici

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che si intendono sostituire con altri beni di tipologia equivalente, devono essere consegnati al rivenditore in cui si effettua il nuovo acquisto, il quale è tenuto a provvedere al ritiro ed allo smaltimento del bene esaurito senza costi aggiuntivi a carico del cliente.

Possono essere conferiti negli Ecocentri, solo i beni che non vengono sostituiti con un nuovo equivalente acquisto, quali:

- a. frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b. televisori, monitor;
- c. computers e relativi accessori;

- d. lavatrici e lavastoviglie;
- e. condizionatori d'aria.
- f. Altri elettrodomestici

ART. 41 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INERTI

I "Rifiuti inerti" sono rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

Questa tipologia di rifiuti è costituita principalmente da laterizi, intonaci, calcestruzzo, marmi e mattonelle derivanti da piccole manutenzioni/demolizioni domestiche.

I rifiuti inerti da piccole demolizioni domestiche devono essere conferiti esclusivamente negli Ecocentri; è vietato immettere rifiuti da costruzione e demolizione all'interno dei contenitori per la raccolta domiciliare.

I rifiuti inerti conferiti negli Ecocentri non devono contenere altre tipologie di rifiuto come: amianto, plastica, cartone, metallo e sostanze chimiche.

Non sono "rifiuti inerti" le lastre bituminose, le "onduline", gli scarti di materiali in fibra a base di vetro con leganti organici, la lana di vetro o di roccia, il carton gesso, le lastre di eternit, tale tipologia di rifiuti deve essere conferita nei centri di stoccaggio e/o impianti di trattamento rifiuti speciali autorizzati.

TITOLO IV - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**ART. 42 – DEFINIZIONE**

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso. Tale servizio sarà svolto dalla Ditta esecutrice sull'intero territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare.

Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze disposte da apposito piano, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, le strade e gli spazi ad uso pubblico, le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.

I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sui corsi d'acqua sono classificati rifiuti urbani.

ART. 43 – SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto secondo un piano operativo di pulizia, concordato tra il Comune e la Ditta esecutrice.

Viene effettuato in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il calendario di spazzamento prevede la suddivisione del territorio in varie tipologie di frequenza di spazzamento in base alle caratteristiche delle utenze insediate e in base alle frequenze dei passaggi.

Le aree oggetto di spazzamento sono segnalate con divieti di sosta, laddove necessario, indicanti l'orario di effettuazione del servizio di spazzamento.

Il servizio di gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle aree di pertinenza di autostrade, strade di categoria extra comunale, sulle rive dei corsi d'acqua è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario, e con specifico incarico può essere affidato alla Ditta esecutrice.

Per cause di forza maggiore e/o maltempo il servizio può essere modificato e/o sospeso a cura della Ditta esecutrice in accordo con il Comune.

ART. 44 – SPAZZAMENTO MANUALE

Il servizio di spazzamento manuale viene reso di norma laddove la viabilità e la convenienza economica non consentono un intervento di spazzamento meccanizzato.

La rete stradale è suddivisa in più ambiti di spazzamento manuale (porzioni di territorio comprendenti una o più vie o parti di esse). All'interno di ciascun ambito vengono individuate delle aree ove il servizio viene reso con frequenza giornaliera, dandone debita notizia all'Ente. Nella rimanente parte dell'ambito vengono assicurati adeguati interventi di pulizia, tali da garantire livelli igienici soddisfacenti.

ART. 45 – RIMOZIONE RIFIUTI DA INCIDENTE STRADALE

Nel servizio di cui al presente Titolo rientra altresì l'attività derivante dalla pulizia delle strade e rimozione rifiuti a seguito di incidente stradale, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii. nonché nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. Ambiente) per quanto applicabili.

Le modalità prescrittive diversificate in base al grado dell'evento dannoso da incidente stradale sono le seguenti:

- nei casi di sinistri con danni a sole cose e in cui si verificasse la presenza su strada di resti di parti di veicoli o merce trasportata caduta, questi materiali si configurano come rifiuti solo ed unicamente se i conducenti

dei veicoli se ne vogliono disfare e come tali a quel punto devono essere da loro rimossi e gestiti secondo le modalità previste nel presente regolamento in base alla classificazione del rifiuto.

- nei casi di urgenza legata alla sicurezza stradale ed evidente difficoltà da parte dei conducenti dei mezzi ad attivare la pronta rimozione del materiale sversato su strada, spetta all'Ente proprietario della strada, la rimozione dei rifiuti anche al fine del ripristino della sicurezza. Ai conducenti potranno essere addebitati gli oneri per il ripristino della strada e il recupero dei rifiuti.

Il Comune, per le strade di propria competenza, provvede mediante l'intervento dell'Impresa esecutrice al trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti da incidenti stradali e se del caso potrà avvalersi di impresa specializzata ed in possesso delle autorizzazioni di legge.

ART. 46 – CESTINI STRADALI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, la Ditta appaltatrice su indicazione del Comune, provvede al vuotamento dei cestini utili al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni derivanti dal transito pedonale.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dalla Ditta esecutrice, secondo la stessa periodicità stabilita per i servizi di spazzamento stradale.

Al fine di non configurare abbandono di rifiuti, è vietato introdurre nei cestini stradali materiali che non siano di piccole dimensioni o rifiuti prodotti all'interno degli edifici.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguire scritte o effettuare affissioni sugli stessi.

ART. 47 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari, che devono costantemente conservarli liberi da rifiuti o materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie e/o eventualmente richieste dall'autorità comunale, a salvaguardia dei sistemi ambientali.

ART. 48 – PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto.

Qualora i responsabili di cui sopra siano inadempienti e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, l'amministrazione comunale procederà ai sensi dell'art. 13.

ART. 49 – PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati ambulanti, su aree coperte o scoperte, debbono mantenere, durante tutto l'arco dello svolgimento del mercato, il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

Agli stessi è posto in capo l'obbligo di raccogliere i rifiuti provenienti dalla loro attività e predisporli separatamente per singole frazioni così da agevolare la raccolta nel rispetto delle norme regolatrici la differenziazione dei rifiuti urbani. Nelle giornate di vento gli stessi sono obbligati a legare le cassette in polistirolo per evitarne la dispersione.

La ditta esecutrice provvederà in modo autonomo alla pulizia delle aree pubbliche circostanti le zone interessate dai mercati, secondo orari e calendari stabiliti.

E' vietata la sosta e il transito nelle aree interessate dai mercati sino a ché non siano concluse le operazioni di pulizia.

In occasione di iniziative commerciali straordinarie su area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare con la Ditta esecutrice, per il tramite dell'Amministrazione Comunale, le modalità per lo svolgimento del servizio di conferimento e raccolta.

ART. 50 – GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali, così come definiti dalla disciplina sui rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254/2003, sono identificati come:

- rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per es., le maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (per es., zinco, piombo);
- rifiuti da attività cimiteriali, intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terra da scavo, murature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 sono classificati come rifiuti urbani

La gestione di questi rifiuti è demandata alla Ditta esecutrice, i “Rifiuti da esumazione e da estumulazione” vanno raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere, con scritta apposita. Ove necessari, si dispone il loro deposito in apposita area confinata entro il cimitero.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali, fiori secchi, ceri, corone, carte, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relativo ai rifiuti urbani.

ART. 51 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E NEGOZI

I gestori di attività commerciali diverse dai mercati, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate nonché il tratto di marciapiede e/o l'area prospiciente l'ingresso del locale, provvedendo anche ad installare adeguati contenitori per mozziconi di sigarette e cestini.

I rifiuti di cui sopra devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

I gestori di attività commerciali che distribuiscono beni ed effettuano somministrazioni al dettaglio nonché le attività terziarie che sono soggette alla produzione di rifiuti da imballaggio, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività.

ART. 52 – CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma itinerante, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla Ditta incaricata per la raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

ART. 53 – SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI POPOLARI

L'ufficio preposto a rilasciare le autorizzazioni per le iniziative di spettacolo viaggiante e più in generale manifestazioni collettive di qualsiasi genere, è tenuto a comunicare alla Ditta esecutrice, con un preavviso non inferiore ai tre giorni lavorativi, il programma delle iniziative stesse, specificando le aree che verranno utilizzate.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla

pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta saranno trattati in apposita convenzione onerosa a carico degli organizzatori.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato anche utilizzando appositi contenitori in funzione della tipologia del rifiuto. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area e lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, deve essere tempestivamente curata dai promotori stessi. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Impresa esecutrice per pulire le aree utilizzate per tali occasioni o svuotare i cestini porta rifiuti sono a carico dei promotori delle manifestazioni, fatte salve diversi accordi tra i promotori e l'amministrazione comunale.

ART. 54 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo, ed al fine dell'incolumità dei pedoni, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la via pubblica, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da loro abitati. Nel caso di strade senza marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la profondità di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

In caso di grosse precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti che ostruiscano il regolare deflusso delle acque.

ART. 55 – RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste e le eventuali denunce se il fatto costituisce reato. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, l'Amministrazione Comunale dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, la Ditta esecutrice del servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia necessari, a spese di tali soggetti previo avviso all'obbligato.

Nel caso di scarichi abusivi di cui sia impossibile risalire alla responsabilità la pulizia delle aree pubbliche avverrà a cura della Ditta esecutrice.

ART. 56 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Nel rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale sul benessere degli animali, chi conduce animali su strade ed aree pubbliche, è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni devono essere introdotti negli appositi contenitori.

I responsabili dei cantieri edili, sia privati che pubblici provvedono a mantenere pulite da detriti e polveri le aree adiacenti i cantieri oltre che alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino interessate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

I Responsabili di attività di cavatura, movimentazione materiali inerti e/o edili o comunque aziende che possano sporcare le pubbliche vie per entrata/uscita di mezzi, devono allestire all'interno sistemi di pulizia dei pneumatici. In caso contrario, devono provvedere costantemente e con adeguata periodicità a mantenere pulita la pubblica via per tutta la zona interessata dal riflesso del fenomeno con sistemi adeguati indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Impresa esecutrice.

Abitazioni, aziende, residenze condominiali o altro che abbiano all'interno della loro recinzione, piante e/o siepi con ricaduta di rami, foglie, fioriture su pubblica via devono provvedere alla specifica pulizia dell'area pubblica (indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Impresa esecutrice), questo anche al fine di impedire che il protendersi dei rami delle piante e siepi su suolo pubblico ostacoli la pedonabilità dei marciapiedi.

Nelle aree a verde pubblico, la Ditta esecutrice, preventivamente agli interventi dallo stesso programmati per gli sfalci erbosi, dovrà provvedere alla rimozione degli eventuali rifiuti presenti sulle stesse superfici.

Al di fuori dei casi di incidente stradale, chiunque conduca un automezzo che perda parte del carico o abbia fuoriuscite di liquidi meccanici (olio, refrigerante, carburante) dovrà provvedere a sua cura e spese alla pulizia e raccolta del materiale sversato sul suolo pubblico oltre che a comunicare al Comune e/o ditta esecutrice l'evento accaduto.

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti. E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi, da parte di chiunque.

Chi effettua operazioni di defissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima; i rifiuti raccolti dovranno poi essere conferiti negli ecocentri comunali con le modalità stabilite al presente Regolamento.

TITOLO V - TRASPORTO E SMALTIMENTO**ART. 57 – TRASPORTO E PESATURA**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada e di quelle igienico-sanitarie.

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.

La Ditta esecutrice deve garantire:

- l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere sostituiti con mezzi nuovi e tecnologicamente innovativi;
- la regolarità di esecuzione delle pesate delle singole tipologie di rifiuti prima del loro successivo invio al recupero o allo smaltimento, al fine della registrazione della loro movimentazione e dell'obbligo di fornire alla Regione-Provincia-ATO tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Tutti i rifiuti raccolti in ingresso vengono individuati come zona di raccolta e tipologia di frazione di rifiuto, pesati e caricati nel registro di carico scarico. Il peso dei rifiuti in uscita viene annotato a seguito di verifica a destinazione.

ART. 58 – SMALTIMENTO

La Ditta esecutrice stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta, garantendo il rispetto delle norme ambientali, igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento e fornendo al Comune dettagli autorizzativi degli impianti prescelti.

Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dall'autorità competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del Dlgs. 152/2006 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

ART. 59 - UTILIZZO FOSSE BIOLOGICHE, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RELATIVI LIQUAMI

Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le fosse biologiche se previste possono essere utilizzate esclusivamente per contenere liquami provenienti dai servizi igienici.

Le operazioni di vuotatura delle fosse biologiche devono avvenire secondo i seguenti criteri e modalità:

- è vietato effettuare operazioni di svuotamento in maniera autonoma sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane;
- le operazioni di prelievo, raccolta e trasporto devono essere affidate a Ditte, imprese che siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- la committenza è tenuta a verificare, prima dell'inizio delle operazioni di vuotatura che la Ditta sia regolarmente autorizzata così come l'automezzo utilizzato, nonché deve apporre la propria firma leggibile, sugli appositi moduli per il trasporto e conservare copia del modulo stesso;
- gli automezzi e le attrezzature utilizzate a tali fini devono essere adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare dispersione dei liquami e fuoriuscita di esalazioni moleste, rumori molesti durante lo svolgimento del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe;
- terminata la vuotatura si dovrà procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione;
- la fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse;
- i liquami prelevati dovranno essere trasportati per il loro conferimento, agli impianti appositi;
- è vietata, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI**ART. 60 – CONTROLLI E SANZIONI**

1. Come disposto dall'art. 197 del d. Lgs. 152 del 3/4/2006, la Provincia esercita l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.
2. Restano salve le competenze del Comune di Sant'Elpidio a Mare, in riferimento all'art. 198 del d. Lgs. 152 del 3/4/2006.
3. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvede il Comune di Sant'Elpidio a Mare mediante i seguenti soggetti/organi accertatori:
 - a) agenti del Comando di Polizia Locale
 - b) Guardie particolari giurate Volontarie di associazioni di protezione ambientale riconosciute ed individuate ai sensi dell'Art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nei limiti di quanto definito in apposita convenzione.
 - c) limitatamente alle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti, il personale del Gestore del Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Sant'Elpidio a Mare
4. Gli organi accertatori suindicati sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
5. Le attività di controllo in materia avvengono:
 - su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - su richiesta da parte del Comune;
 - su diretta iniziativa degli agenti del Comando di Polizia Locale.
 - su diretta iniziativa delle Guardie particolari giurate Volontarie di Associazioni di protezione ambientale riconosciute ed individuate ai sensi dell'Art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 - su diretta iniziativa del personale del Gestore del Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Sant'Elpidio a Mare
6. Limitatamente alle materie di specifica competenza, gli organi addetti al controllo ai sensi dell'art.13 della Legge 689 del 24/11/1981, potranno eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, per le quali comunque gli agenti di Polizia Locale e gli altri soggetti suindicati assicura il proprio servizio di vigilanza. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato, ed il livello di raccolta differenziata di specifiche utenze o agglomerati di utenze.
7. Gli organi accertatori, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
8. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente Regolamento (Allegato.1) e possono essere aggiornati e integrati con apposito atto amministrativo.

10. Le violazioni alle norme del presente Regolamento ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa, come risulta dalla tabella di cui all'allegato 1.

11. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente regolamento (Allegato 1) sono riportati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie, oltre alla somma da pagare in misura ridotta entro 60 giorni e le note accessorie di interpretazione.

12. La tabella di cui all'allegato 1 non è esaustiva di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni, per quanto non espressamente previsto in tabella, si applica comunque quanto previsto dal comma 10 del presente articolo .

13. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo o se più favorevole ad un terzo del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

14. Allorquando all'interno di un condominio il trasgressore è ignoto, il condominio nella persona dell'amministratore, viene individuato quale responsabile in solido ex art. 6 legge 689 del 24/11/1981.

15. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato, delle maggiori spese sostenute. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Sindaco del Comune di Sant'Elpidio a Mare, nel cui territorio è stata commessa la violazione.

I proventi derivanti da sanzioni emesse ai sensi del presente regolamento saranno ricollocati in termini di spesa nel bilancio comunale al fine di favorire tutte le azioni necessarie al miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del suo conferimento.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 61 – ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare ai sensi dell'art. 198 del d. Lgs. 152 del 3/4/2006 continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa e alla data di pubblicazione del presente Regolamento ha già affidato il servizio a Ditta esecutrice.

ART. 62 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al d.Lgs. 152 del 3/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, le leggi e disposizioni di settore sia statali sia regionali, nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali nello specifico di igiene-sanità e di polizia urbana.

ART. 63 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono contestualmente abrogate le disposizioni regolamentari comunali in contrasto con il presente.

Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione della raccolta, spazzamento e gestione degli Ecocentri non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate dalla Ditta esecutrice, per quanto di competenza e fatto salvo che non costituiscano modifica sostanziale da approvarsi nelle forme di legge, dopo essere state comunicate al Comune ed aver opportunamente informato gli utenti interessati.

ALLEGATO 1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI TRASGRESSORI

VIOLAZIONE		SANZIONE	
DESCRIZIONE	ART.	MINIMA EURO	MASSIMA EURO
<i>Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee</i>	16 lett a	80	500
Cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori domiciliari	16 lett b	25	150
Cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori presso gli Eco centri comunali	16 lett b	50	300
Inosservanza dell'orario di esposizione dei rifiuti per la raccolta domiciliare	16 lett c	25	150
Conferimento di frazioni di rifiuti differenti nel medesimo contenitore per la raccolta domiciliare	16 lett d	25	150
Conferimento nei contenitori per la raccolta domiciliare di sostanze liquide, materiali accesi, oggetti acuminati;	16 lett e	80	500
Danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti; intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;	16 lett f	50	300
Conferimento di rifiuti urbani pericolosi al di fuori delle norme di cui al d. Lgs 152/2006 nei contenitori per la raccolta domiciliare	16 lett g	50	300
Conferimento di rifiuti speciali pericolosi nei contenitori per la raccolta domiciliare	16 lett h	80	500
Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani nei contenitori per la raccolta domiciliare	16 lett h	50	300
Spostamento dei contenitori per la raccolta domiciliare dallo spazio predestinato, o posizionamento dei contenitori in modo tale da costituire ostacolo per il transito pedonale o veicolare	16 lett i	25	150
Smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali la combustione e/o immissione in pubblica fognatura. Sono da ritenersi non a norma le installazioni di apparecchi per la dissipazione dei rifiuti organici domestici, a meno di specifiche precisazioni e provvedimenti a carico del soggetto responsabile del ciclo integrato delle acque	16 lett j	250	1500
<i>Abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori degli appositi contenitori</i>	16 lett k	25	150
Conferimento di rifiuti domestici nei cestini per la raccolta stradale	16 lett l	25	150
Conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	16 lett m	25	150
Immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura (quali quelli per	16 lett n	25	150

facilitare il trasporto e la manipolazione di merci di più unità di vendita oppure di imballaggi multipli) nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani			
Imbrattare il suolo pubblico o spazi adibiti ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti o escrementi di animali;	16 lett o	25	150
Smaltimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata con modalità difformi rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento	16 lett p	25	150
Mancato rispetto delle indicazioni degli operatori addetti alla gestione degli Ecocentri	16 lett q	25	150
<i>Mancato rispetto del divieto su tutto il territorio comunale di depositare anche temporaneamente rifiuti urbani o assimilabili agli urbani in luoghi e/o contenitori diversi da quelli ad essi destinati</i>	<i>16 lett r</i>	<i>80</i>	<i>500</i>
<i>Ferme restando le disposizioni specifiche in materia di rifiuti, in luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato abbandonare, deporre, lasciar cadere o dar causa che vi cadano, rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, oggetti anche di piccole dimensioni quali mozziconi di sigarette ecc... fuori dagli appositi contenitori o raccoglitori</i>	<i>16 lett q</i>	<i>25</i>	<i>150</i>
Non provvedere alla pulizia e manutenzione dei contenitori per la raccolta differenziata assegnati	21	25	150
<i>Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico in assenza di prenotazione al ritiro</i>	<i>31</i>	<i>80</i>	<i>500</i>
<i>Immissione nei contenitori per la raccolta domiciliare di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione</i>	<i>41</i>	<i>80</i>	<i>500</i>
<i>Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati</i>	<i>49</i>	<i>25</i>	<i>150</i>
Mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi, analoghe attività	51	50	300
<i>Omessa pulizia dell'area interessata da operazioni di carico e scarico</i>	<i>52</i>	<i>25</i>	<i>150</i>
<i>Mancata pulizia delle aree adibite a spettacoli viaggianti e manifestazioni popolari</i>	<i>53</i>	<i>80</i>	<i>500</i>
<i>Svuotamento di liquami provenienti da fosse biologiche nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane</i>	<i>59</i>	<i>80</i>	<i>500</i>
<i>Le violazioni, non previste, alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000</i>		<i>25</i>	<i>500</i>